

Edizione di mercoledì 15 luglio 2015

CONTROLLO

[Per Assonime sindaci sempre revocabili se viene meno l'obbligo](#)

di **Fabio Landuzzi**

DIRITTO SOCIETARIO

[Lo scioglimento della Srl: la procedura semplificata](#)

di **Federica Furlani**

CONTENZIOSO

[Notificazione degli atti giudiziari solo con l'Ente poste](#)

di **Enrico Ferra**

IVA

[Operazioni immobiliari di privati: quando occorre aprire partita IVA?](#)

di **Cristoforo Florio**

PATRIMONIO E TRUST

[La fiscalità indiretta del trust nella visione dell'Agenzia](#)

di **Sergio Pellegrino**

CONTROLLO

Per Assonime sindaci sempre revocabili se viene meno l'obbligo

di **Fabio Landuzzi**

La **Circolare Assonime n. 17/2015** affronta alcuni aspetti interessanti inerenti le molteplici novità introdotte dal **Decreto Competitività (DL n.91/2014)** con cui sono state inserite nell'ordinamento diverse modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di diritto societario nonché al Testo Unico della Finanza per quanto concerne le società quotate.

Con riferimento alle novità di maggior interesse comune per le società non quotate, si pone quella della rimozione nell'art. 2477, Cod.civ., fra le condizioni fissate per l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl**, di quella riferita all'importo del **capitale sociale**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl è stato quindi svincolato dal valore del capitale sociale della società, così che, se non ricorre almeno una fra le altre condizioni previste dall'art.2477, Cod.civ., o se non è prevista in via volontaria dallo Statuto, **la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria nelle Srl** che hanno un **capitale sociale pari o superiore a 50.000 Euro** (nuovo limite minimo per le Spa introdotto sempre dal Decreto Competitività).

Assonime osserva però che per l'immediata applicazione di questa norma riguardo alle Srl già esistenti occorre avere riguardo al modo in cui è formulata la **disposizione contenuta nello statuto della società** e chiamata a regolare proprio la disciplina dei controlli; infatti:

1. se lo statuto della Srl, in merito alla disciplina del controllo, compie un **generico rinvio all'art.2477**, Cod.civ., **la società può allora dirsi da subito esonerata** dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo indipendentemente dal valore del suo capitale sociale;
2. se invece lo **statuto della Srl espressamente dispone** che **la società è obbligata alla nomina dell'organo di controllo se ha un capitale sociale pari o superiore a 50.000 Euro**, allora **tale obbligo permane** anche in vigore della norma novellata, salvo che si provveda ad una modifica del testo dello statuto sociale mediante un'assemblea dei soci a mezzo atto notarile.

Assonime si sofferma poi sulla previsione normativa secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce una **"giusta causa" di revoca**. Per **il revisore**, in verità, ciò era già previsto dal **DM 261/2012** con cui sono state disciplinate le fattispecie della revoca, delle dimissioni e della risoluzione consensuale dell'incarico. Poiché nulla di simile era previsto per quanto concerne **l'organo di controllo delle Srl**, secondo Assonime, con questa norma il Legislatore ha voluto di fatto **equiparare la**

situazione dell'organo di controllo a quella del revisore, così che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina possa rappresentare per entrambi una "giusta causa" di revoca.

Tuttavia, mentre nel caso della revoca del revisore, nel rispetto della procedura prescritta dal citato DM, l'assemblea dei soci è immediatamente efficace ex art. 13, D.Lgs. 39/2010, nel caso della revoca dell'organo di controllo, il **Ministero della Giustizia con la recente Nota n. 4865/2015** si è espresso nel senso di ritenere comunque **necessario** l'esperimento del **controllo giurisdizionale**, così che la delibera assembleare di revoca dell'organo di controllo per il ricorrere di una "giusta causa" necessita sempre della approvazione **del Tribunale** (in senso contrario si era invece espresso il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n.1129-2014/I).

Sempre con riferimento a questo tema, Assonime ritiene che nonostante questa disposizione sia stata introdotta con riferimento al caso del capitale sociale, essa possa ritenersi affermare un **principio di carattere generale** applicabile come tale a tutte le circostanze in cui sopravviene una causa estintiva dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

In altri termini, secondo Assonime, la **"giusta causa" di revoca** dell'organo di controllo delle Srl si verificherebbe **in ogni circostanza in cui viene meno l'obbligo di nomina** dell'organo di controllo, anche diversa dal valore del capitale sociale.

Per approfondire le problematiche relative all'attività del revisore e del collegio sindacale ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

DIRITTO SOCIETARIO

Lo scioglimento della Srl: la procedura semplificata

di **Federica Furlani**

La **procedura di liquidazione** di una società a responsabilità limitata, disciplinata dagli artt. 2484-2496 del codice civile, può essere suddivisa in tre fasi:

- **accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento** della società e relativa pubblicità;
- **procedimento di liquidazione**;
- **estinzione della società** a seguito della sua cancellazione dal Registro Imprese.

L'**art. 2484** prevede che le società a responsabilità limitata si **sciogliono**:

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Nelle ipotesi previste dai **numeri 1), 2), 3), 4) e 5)**, che potremmo definire **cause legali**, gli **effetti dello scioglimento** decorrono dalla data dell'**iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa**; mentre nell'ipotesi prevista dal numero 6), alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione a cura del notaio che ha redatto l'atto.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento (numero 7) essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti.

La c.d. **procedura semplificata**, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla legge (art. 2484 n. da 1 a 5) prevede che, **senza l'intervento del notaio**, l'organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l'assemblea per la nomina dei liquidatori.

Non è previsto un termine perentorio ai fini della constatazione della causa di scioglimento da parte degli amministratori, ma l'art. 2485 stabilisce che devono procedere **senza indugio**: in caso di ritardo od omissione sarebbero infatti personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai creditori e dai terzi.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori devono procedere alla **convocazione dell'assemblea dei soci** per deliberare in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Con il **verbale di nomina dei liquidatori** si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all'organo amministrativo e devono depositare le loro nomine al Registro Imprese.

Gli amministratori restano in carica fino all'avvenuta iscrizione nel detto Registro della nomina dei liquidatori; da quel momento *“gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, contabili e ogni altra documentazione amministrativa della società, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”*.

Le fasi operative della procedura semplificata sono pertanto:

1. l'accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma;
2. la convocazione dell'assemblea dei soci;
3. la deliberazione dell'assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i;
4. la procedura di liquidazione: realizzo dell'attivo ed estinzione del passivo;
5. l'approvazione del Bilancio finale di liquidazione, in modo tacito o espresso, e l'istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

Ricordiamo che per le Spa invece, a differenza delle Srl, è sempre necessario l'intervento del notaio per la messa in liquidazione della società, in quanto la nomina del liquidatore deve essere effettuata necessariamente mediante assemblea straordinaria.

La liquidazione si esaurisce con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, che decreta la sua estinzione ex art. 2495 codice civile.

La società dovrà inoltre dare **comunicazione della cessazione all'Agenzia delle Entrate** e dovrà depositare i libri, ex art. 2496 codice civile, presso il Registro delle Imprese che dovrà

conservarli per 10 anni.

CONTENZIOSO

Notificazione degli atti giudiziari solo con l'Ente poste

di **Enrico Ferrà**

In tema di notificazione degli atti giudiziari, quando il legislatore prescrive, ai fini della corretta esecuzione della notificazione, il ricorso alla “raccomandata con ricevuta di ritorno”, non può che riferirsi al **servizio postale universale offerto dall'Ente poste** su tutto il territorio nazionale. La conseguenza è che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, risulta violata la formalità prevista dall'art.140 c.p.c. e non può ritenersi correttamente perfezionato il procedimento notificatorio.

Questo è in estrema sintesi il convincimento della Corte di Cassazione sul delicato tema delle formalità necessarie a dare certezza alla spedizione degli atti e alla loro ricezione da parte dei destinatari.

Quanto alle conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni di legge riguardanti il procedimento di notificazione, escludendo le mere irregolarità, è noto come tali vizi vengano solitamente collocati all'interno delle due categorie della **nullità** e della **inesistenza**.

Alla luce di ciò, è importante delineare brevemente il confine tra nullità ed inesistenza e individuare il tipo di “irregolarità” di cui un determinato atto sarebbe affetto, poiché diverse sono le conseguenze sul piano della salvezza o meno degli effetti dell'atto viziato.

In termini molto generali, va ricordato che in base alle disposizioni dell'art.160 c.p.c. la **nullità** del procedimento notificatorio può derivare da alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge, ovvero:

1. dal **mancato rispetto delle disposizioni** circa la **persona** cui deve essere consegnata la copia dell'atto;
2. dall'**assoluta incertezza** sulla **persona** cui l'atto è consegnato;
3. dall'**assoluta incertezza** sulla **data** di notifica.

In base poi al principio contenuto nell'art.156 c.p.c., le **notifiche affette da nullità sono suscettibili di sanatoria** qualora l'atto in contestazione abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato. Di conseguenza, l'eventuale conoscenza extraprocessuale di atti non notificati seguita dalla tempestiva costituzione in giudizio, pur se effettuata unicamente allo scopo di dedurre il vizio di notifica, comporta di per sé la salvezza dell'atto in virtù del principio appena riportato.

Diversamente, le ipotesi di **inesistenza**, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale,

rappresentano dei casi limite in cui la notifica è **effettuata in un luogo** e **presso una persona privi di ogni relazione con il destinatario effettivo**, nel qual caso, di fatto, viene a mancare il necessario **collegamento** tra la formalità della notifica ed il soggetto destinatario. È un'ipotesi, dunque, che ricorre quando manchi del tutto la notificazione ovvero quando quest'ultima sia effettuata in un modo assolutamente non contemplato dalla legge.

Tale categoria di irregolarità comporta che l'atto ritenuto giuridicamente inesistente esca completamente "*dallo schema legale degli atti di notificazione*", difettando "*totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni*" ed in quanto tale **astrattamente insuscettibile di sanatoria** per raggiungimento dello scopo.

Le ipotesi di nullità ed inesistenza si applicano, come noto, non solo nel processo civile, ma anche in relazione ad alcuni atti, quali l'avviso di accertamento tributario, non aventi natura processuale ma solo sostanziale, in particolar modo quando vi sia un espresso richiamo di tali istituti nella disciplina tributaria (si veda Cass. n.6613/13).

Il contributo in esame prende spunto da **due ordinanze** "gemelle" della Corte di Cassazione (**n.26704/2014 e n.26705/2014**), emblematiche del sottile confine tra inesistenza e nullità, in riferimento alle **notifiche a mezzo posta eseguite da agenzie di recapito private**.

In entrambi i casi esaminati dai giudici di legittimità viene accolta la tesi del contribuente che deduceva l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La Corte, accogliendo le argomentazioni del giudice di merito, ribadisce che la **riserva di cui all'art.4, co.5, del D.Lgs. n.261/99** è rivolta esclusivamente all'Ente poste fornitore del servizio nazionale e che le formalità finalizzate a dare certezza alla spedizione e al ricevimento degli atti costituiscono **attribuzione esclusiva degli uffici postali** e degli "agenti" ed "impiegati" addetti, i quali soltanto sono **pubblici ufficiali**. Ne deriva che laddove il contribuente si affida ad un **corriere privato**, la raccomandata **equivale ad una consegna manuale** e la data su cui fare affidamento risulta quella di ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate. La *ratio* della disposizione contenuta nel D.Lgs. n.261/99 si fonda su esigenze di ordine pubblico connesse alla necessità di assicurare **funzione probatoria agli invii raccomandati**. Pertanto, tali invii, fuoriuscendo del tutto dagli schemi legali di notificazione, sono da considerare **inesistenti**.

Di diverso avviso si mostra, invece, la Corte nella medesima ordinanza in relazione all'**eccezione di nullità** sollevata dall'Agenzia delle entrate, che nel suo controricorso chiedeva l'inammissibilità del **ricorso per cassazione**, per essere lo stesso **consegnato a mani** presso lo sportello dell'Ufficio territoriale.

Anche in tal caso viene condivisa la decisione del giudice di merito, che propendeva tuttavia non per la inesistenza ma per la **nullità della notifica** per mancato rispetto della disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente **sanatoria** di tale nullità per effetto dell'intervenuta **costituzione in giudizio** dell'Agenzia delle entrate.

Si può evincere, quindi, come due irregolarità del procedimento notificatorio, apparentemente molto simili, comportino conseguenze molto diverse sul piano processuale, in quanto solo l'inesistenza rappresenta un vizio così radicale insuscettibile di sanatoria mediante un provvedimento adottabile dal giudice.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

IVA

Operazioni immobiliari di privati: quando occorre aprire partita IVA?

di **Cristoforo Florio**

Nel settore dell'edilizia capita, non di rado, che un **soggetto privato** (non imprenditore), proprietario di un suolo edificabile, provveda allo **sviluppo di una vera e propria operazione immobiliare**, costruendo sull'area uno o più fabbricati e ponendo in vendita una parte, più o meno consistente, delle unità immobiliari edificate. L'operazione così realizzata è **suscettibile di integrare il presupposto soggettivo IVA** oppure si tratta di esercizio occasionale di attività commerciale, con conseguente inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto? **Quali sono i parametri**, se ve ne sono, per comprendere **quando occorre aprire la partita IVA** per la realizzazione di tali tipi di iniziative immobiliari?

L'occasione per riflettere sul tema ci è offerta da una **recente sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso 9 luglio 2015 (causa C-331/14)**, relativa all'individuazione del requisito della **soggettività passiva ai fini dell'applicazione dell'IVA alle operazioni di cessione di beni immobili**.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici europei, veniva infatti analizzata la fattispecie riguardante un imprenditore individuale sloveno, il quale procedeva all'acquisto – a titolo privato – di sette lotti di terreno. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie per l'edificazione di un centro commerciale, il contribuente avviava – in qualità di imprenditore – i lavori di costruzione sulle aree precedentemente acquistate e, successivamente, **conferiva nel patrimonio della sua impresa cinque dei sette lotti di terreno**, mantenendo i restanti due nel proprio patrimonio privato. Nell'anno seguente, il soggetto vendeva a due società commerciali il centro commerciale ed i sette lotti di terreno sul quale tale centro era stato costruito. **La cessione in questione veniva, tuttavia, assoggettata a due diversi regimi tributari**; la porzione di centro commerciale ed i cinque lotti sui quali tale porzione era stata costruita venivano assoggettati ad IVA, mentre la restante parte ed i residui due lotti di terreno venivano, invece, ceduti quale persona fisica privata, senza applicazione dell'IVA. Quest'ultima vendita veniva, tuttavia, **contestata dall'Amministrazione finanziaria slovena**, la quale riteneva dovuta l'applicazione dell'imposta sulla restante quota-parte del centro commerciale, considerandola comunque riconducibile all'attività economica unitariamente svolta dall'imprenditore.

Dopo aver ripercorso le precedenti interpretazioni giurisprudenziali relative all'art. 4, par. 1 della Sesta Direttiva (trasfuso nell'art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE), la Corte comunitaria ha statuito la **fondatezza di un criterio di valutazione** basato sulla circostanza che il contribuente aveva "(...) intrapreso attivamente iniziative di commercializzazione fondiaria

mobilitando mezzi simili a quelli impiegati da un produttore, da un commerciante o da un prestatore di servizi (...), quali, in particolare, la realizzazione su tali terreni di lavori di viabilità nonché il ricorso a provati strumenti di commercializzazione (...). Simili attività, prosegue la sentenza in discussione, “(...) *non si iscrivono di norma nell’ambito della gestione di un patrimonio personale, cosicché la vendita di un terreno destinato alla costruzione in un’ipotesi siffatta non può essere considerata come il semplice esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare (...)*”. Inoltre, i giudici precisavano che, nel caso di specie, l’acquisto dei lotti perfezionato in un **ristretto lasso temporale**, la circostanza che gli stessi **costituivano, congiuntamente, una condizione necessaria per la costruzione del centro commerciale** e il **sostenimento di ingenti spese per lavori di ripristino** sostenute relativamente ai due lotti rimasti nella sfera personale del patrimonio dell’imprenditore, rappresentavano elementi rilevanti per ritenere che, nell’operazione in questione, non vi era stata semplice gestione del proprio patrimonio immobiliare personale ma era stata **svolta una vera e propria attività economica imprenditoriale**.

Ma quali sono le regole vigenti in proposito nell’ordinamento tributario italiano e le posizioni dell’Agenzia delle Entrate consolidate sul punto?

Non vi sono, purtroppo, parametri normativi qualitativi o quantitativi per distinguere l’attività svolta in modo professionale dall’attività commerciale esercitata in modo non abituale; finora, si possono solo esaminare le **posizioni di volta in volta assunte dall’Amministrazione finanziaria o dalla giurisprudenza** sui singoli casi specifici.

Relativamente all’attività di carattere commerciale derivante dalla costruzione di immobili destinati alla successiva rivendita o alla locazione, l’Amministrazione finanziaria ha sempre tenuto una posizione alquanto rigida, già con la **circolare n. 45 del 2 agosto 1973**, nella quale si chiariva che deve considerarsi impresa costruttrice quella che “(...) *svolge, anche occasionalmente, attività di produzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influenzando che la materiale esecuzione dei lavori sia da essa, in tutto o in parte, affidata ad altre imprese (...)*”. Hanno fatto seguito a tale pronuncia una serie di risoluzioni, nelle quali l’Agenzia delle Entrate, rifiutando l’interpretazione proposta dal contribuente istante, ha classificato le iniziative immobiliari condotte da persone fisiche non imprenditori nell’ambito del reddito d’impresa, con la conseguenza di richiedere **l’assoggettamento ad IVA di tutte le relative operazioni attive**, con i relativi **obblighi di tenuta delle scritture contabili** e l’applicazione della conseguente tassazione del reddito così prodotto ai fini dell’imposizione diretta.

Ad esempio, nel caso esaminato dalla **risoluzione n. 273/E del 2002**, due coniugi proprietari di un appezzamento di terreno manifestavano la volontà di voler **costruire su tale suolo 31 box auto**, di cui 28 destinati alla vendita e 3 destinati ad uso proprio. In tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v. per tutte Cass. 29 agosto 1997, n. 8193), che nel caso di specie **sussistevano tutti i presupposti dello svolgimento di un’attività d’impresa** e, pertanto, era necessaria l’apertura della partita IVA. La figura dell’imprenditore commerciale, infatti, può sussistere anche quando vi sia **esclusivamente un impiego di mezzi finanziari coordinati per un**

fine produttivo, restando irrilevante la circostanza che l'operazione immobiliare si esaurisca in un singolo affare, poiché **anche il compimento di un'unica iniziativa edilizia può costituire impresa** quando ciò implica l'esecuzione di una serie coordinata di atti economici, come avviene nel caso – ad esempio – della costruzione di edifici da destinare ad abitazione.

La risoluzione sopra citata faceva seguito ad altra pronuncia di prassi (**risoluzione n. 204/E del 2002**), con la quale era stato esaminato il caso di due coniugi che, avendo acquistato un immobile in comproprietà, provvedevano ad effettuare sullo stesso **opere di risanamento conservativo, realizzando 49 box auto**. Anche in tale caso, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **sussistente il requisito soggettivo IVA**, considerato che il contribuente risultava aver attuato la ristrutturazione al solo fine speculativo di incrementare il valore del cespite e di realizzare un arricchimento mediante la successiva attività di rivendita.

Infine, merita una menzione anche la **risoluzione n. 286/E del 2007**, relativa al caso di un ente non commerciale che, proprietario di un terreno edificabile, provvedeva alla costruzione e alla successiva gestione di un parcheggio, costituito da 115 posti auto. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso di specie, la costruzione e la successiva locazione dei parcheggi auto, realizzata mediante la **stipula di contratti di appalto**, l'accensione di un **mutuo ipotecario per il reperimento delle risorse finanziarie** necessarie alla realizzazione dell'opera e la **successiva stipula di contratti di locazione**, denotassero un certo tipo di organizzazione imprenditoriale e, pertanto, l'attività in questione andava inquadrata tra le attività commerciali, con conseguente assoggettamento ad IVA delle operazioni attive.

Conclusivamente, non si può identificare un criterio esatto per stabilire con precisione se e quando l'iniziativa immobiliare può essere condotta come persona fisica senza incorrere in alcun rischio; pertanto, sarà sempre opportuno vagliare preventivamente la struttura dell'operazione, al fine di individuare le possibili aree di rischio, anche alla luce delle pronunce di prassi e di giurisprudenza ufficializzate sinora sul punto.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva in ambito nazionale ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

PATRIMONIO E TRUST

La fiscalità indiretta del trust nella visione dell'Agenzia

di **Sergio Pellegrino**

Affrontata la tematica della fiscalità diretta del trust e della residenza fiscale, concentriamo la nostra attenzione sulla fiscalità indiretta degli atti di dotazioni con i quali vengono disposti i beni in trust.

La **disposizione di beni nel trust**, da parte del **disponente** o di **terzi apportatori**, determina, **secondo la visione dell'Agenzia delle Entrate** affermata sin dalla **circolare 48/E/2007**, l'applicazione dell'**imposta sulle successioni, donazioni e sui vincoli di destinazione**.

Il riferimento normativo è quindi rappresentato dall'**articolo 2, comma 47 del decreto legge 262 del 2006**, alla luce della considerazione, svolta nel documento di prassi richiamato, che *"l'atto dispositivo con il quale il settlor vincola i beni in trust è un negozio a titolo gratuito"*.

Nella successiva **circolare 3/E del 2008**, le Entrate hanno avuto modo di precisare che, pur rientrando nell'accezione di **vincoli di destinazione** tutti i negozi giuridici attraverso i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela con effetti segregativi e con limiti alla disponibilità sui beni stessi, **l'imposizione si concretizzerebbe soltanto per quelli costituiti mediante il trasferimento di beni**.

Sulla base di questa asserzione, nel caso della **costituzione del fondo patrimoniale** da parte del coniuge che rimane titolare del diritto reale sul bene vincolato non vi sarebbe imposizione, perché non vi è trasferimento di beni, ma nel caso del **trust** l'Agenzia sostiene che **l'imposta è sempre dovuta perché l'effetto segregativo si produce in ogni caso**, anche laddove il trust sia *autodichiarato* (inutile sforzarsi di trovare una logica in tutto ciò ...).

Il **momento impositivo**, sempre nella visione delle Entrate, **si concretizza** (e nel contempo **si esaurisce**) con la **disposizione dei beni in trust**: non vi è alcuna ulteriore imposizione sui trasferimenti che il trustee dovesse effettuare a vantaggio di beneficiari nel corso della durata del trust e al momento della sua cessazione e ciò anche laddove il patrimonio in trust si fosse nel frattempo incrementato.

Quanto all'**individuazione del soggetto passivo**, la circolare 3/E/2008 afferma che *"... è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa"*.

Per quel che concerne la concreta applicazione dell'imposta, per stabilire le **franchigie e le aliquote** da utilizzare, bisogna guardare al **rapporto di parentela esistente tra il disponente (o l'apportatore) e i beneficiari del fondo in trust** (non rileva quindi la figure del trustee, sebbene sia questi il soggetto al quale i beni, materialmente, vengono trasferiti).

Di seguito si riportano le diverse misure previste dalla norma:

BENEFICIARIO	ALIQUOTA
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	4% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI € 1.000.000 PER OGNI BENEFICIARIO
FRATELLI E SORELLE	6% SUL VALORE NETTO GLOBALE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA DI € 100.000 PER OGNI BENEFICIARIO
ALTRI PARENTI FINO AL QUARTO GRADO E AFFINI IN LINEA RETTA, NONCHÉ AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL TERZO GRADO	6%
ALTRI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PRECEDENTI	8%